

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3747-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro dell'ambiente
col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro per le politiche agricole

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo firmato con il Governo della Repubblica araba siriana in materia di cooperazione scientifica e tecnica, è volto a porre le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi. Lo schema ricalca quello di analoghi accordi, indicando innanzitutto i settori nei quali le parti dovranno promuovere la collaborazione, tra i quali la fisica teorica, la biotecnica, la medicina, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, l'informatica, l'archeologia e il restauro: a tale scopo sono previste intese specifiche tra le università, gli istituti di ricerca, le imprese e le società operanti nei settori in questione. Si prevede inoltre lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione, l'organizzazione di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione, nonché la concessione di borse di studio. È anche auspicato e previsto un rac-

cordo con i programmi multilaterali, con una specifica menzione del programma MEDA, fondamentale strumento di cooperazione dell'Unione europea nell'ambito del partenariato con i Paesi mediterranei.

Purtroppo si rileva che in un testo così generico mancano le necessarie indicazioni di priorità, rinviando ad una commissione mista la concreta definizione degli obiettivi che i due governi intendono raggiungere; un ulteriore limite è costituito dall'esigua entità delle risorse finanziarie stanziata per il primo triennio di applicazione dell'accordo ma, considerando questo un primo passo di apertura nei confronti della regione mediorientale, si raccomanda comunque l'approvazione del provvedimento tenendo presente l'interesse dell'Italia al sostegno dello sviluppo socio-economico ed alla pacificazione della regione.

CORRAO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

20 luglio 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

21 luglio 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

